XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3362

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMISANO

Soppressione dei consorzi di bonifica

Presentata il 13 ottobre 2015

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di sopprimere esclusivamente gli enti previsti dalle norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933 qualificati come « consorzi di bonifica », enti pubblici economici a carattere associativo che gestiscono il complesso delle opere di bonifica e di irrigazione finalizzate alla difesa idraulica del territorio, all'irrigazione dei terreni agricoli e alle salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio. Nel passato, i consorzi di bonifica hanno avuto un importante ruolo per la bonifica di vaste aree del nostro territorio, tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, si è evidenziato un progressivo e crescente malcontento nei confronti di questi enti che incidono su una contribuzione crescente e spesso difficilmente giustificabile per il cittadino. L'espressa previsione delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933 istitutiva dei suddetti consorzi in ordine alla corrispondenza tra i contributi richiesti ai consorziati e l'effettivo beneficio ricevuto risultano disattese dalla gran parte di essi.

Molti di coloro a cui è richiesto il pagamento del contributo di bonifica esprimono il loro disappunto in quanto il medesimo è richiesto alla stregua di un'ordinaria imposta tributaria, mentre è vero il contrario, vale a dire che il contributo consortile deve avere a fondamento opere rientranti nelle mansioni istituzionali dei suddetti consorzi e che abbiano recato un beneficio diretto e immediato sul singolo immobile al proprietario del quale è richiesto.

Tale reazione dei consorziati è più che legittima in quanto il dettato delle norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933 è molto chiaro in ordine alle mansioni dei consorzi di bonifica e al fondamento del prelievo ed è anche supportata da numerose sentenze della Corte di cassazione a sezioni unite, nelle quali si precisa in

modo inequivocabile cosa si deve intendere per beneficio nei riguardi di un determinato immobile a seguito di interventi sul territorio da parte di enti. Sempre la Corte di cassazione ha stabilito che l'esistenza del beneficio è necessaria per potere legittimamente pretendere il contributo di bonifica e, in assenza, in capo al contribuente vi è un diritto soggettivo all'esonero dalla contribuzione. In più, nel caso di contenzioso, la Corte di cassazione ha chiarito che l'onere della prova del beneficio, se contestato, è a carico dell'ente impositore, cioè del consorzio di bonifica.

La richiesta di soppressione degli enti in questione ha molte motivazioni, vecchie e nuove, talune comprovate già dall'indagine compiuta dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati nel corso della XII legislatura: la necessità di evitare proliferazioni e doppioni di competenze e di organismi; l'esigenza di ridurre la possibilità di «ingrassare» la spesa pubblica con apparati incontrollati; il bisogno di chiarezza e di definizione delle competenze; l'esaurirsi delle motivazioni che hanno spinto, oltre settanta anni or sono, all'istituzione dei suddetti consorzi; l'inanità dimostrata anche dalle condizioni di rischio e di dissesto del territorio; le proteste - ed è un eufemismo - dei consorziati chiamati illecitamente a contribuire.

Infine, è stato chiarito dalla Corte costituzionale che non è da ritenere illegittima la disposizione statale che imponga alle regioni la soppressione o il riordino dei suddetti consorzi, nel rispetto della loro autonomia in ordine all'allocazione sostitutiva delle competenze, del personale e delle risorse finanziarie.

In particolare, l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al comma 35, aveva previsto la facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere alla riduzione del numero di componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi di bonifica, in conformità con quanto stabilito per le società partecipate totalmente, anche in via indiretta, dagli enti locali, e, al comma

36, di procedere alla soppressione o al riordino dei consorzi di bonifica, d'intesa con lo Stato, facendo salvi le funzioni e i compiti svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse.

Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosiddetto milleproroghe, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, aveva previsto espressamente all'articolo 27, abrogando i commi 36 e 37 dell'articolo 2 della citata legge finanziaria 2008, che le regioni potessero procedere al riordino, ma non alla soppressione dei consorzi, se non, eventualmente, sopprimendo solo singoli consorzi. Tale facoltà doveva essere esercitata secondo i criteri definiti d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Tali criteri sono stati definiti nell'ambito di un'intesa Stato-regioni sancita il 18 settembre 2008.

Molte regioni, per quanto di loro competenza, hanno quindi approvato normative per salvare i consorzi senza procedere a una seria analisi della loro utilità relativamente ai costi per la pubblica amministrazione e per i cittadini.

Si rende quindi necessario procedere a una semplificazione per garantire una politica unitaria in materia di acque. Un contributo a tale fine, più volte espresso da tutte le forze politiche, può venire dalla presente proposta di legge. Essa sopprime i consorzi di bonifica, che hanno fatto il loro tempo, e ne affida competenze e funzioni a enti associati di enti locali già costituiti alla data di entrata in vigore della legge.

Date queste premesse, l'articolo 1 prevede la soppressione dei consorzi di bonifica, mentre l'articolo 2 demanda alle regioni e alle province autonome le scelte in ordine al trasferimento delle funzioni dei soppressi consorzi di bonifica a enti di diritto pubblico già costituiti alla data di entrata in vigore della legge, con adeguati conferimenti di risorse. Viene confermata la potestà, per gli enti su-

bentranti, di imporre contributi alle proprietà consorziate, ma esclusivamente nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività e con criteri di proporzionalità rispetto ai benefici ottenuti, da parte delle differenti categorie di proprietari immobiliari, in ragione dell'attività svolta dagli enti subentranti. L'articolo 3 affida alle regioni e alle province autonome il compito di approvare disposizioni per il coordinamento dell'attività degli enti che operano nella tutela del suolo. L'articolo 4 prevede l'approvazione di decreti attuativi per disciplinare la potestà, attri-

buita agli enti subentranti, di imporre contributi alle proprietà immobiliari, nel rispetto del vincolo della sola copertura dei costi effettivamente sostenuti e documentati a bilancio. L'articolo 5 tutela i diritti dei lavoratori dei consorzi di bonifica, mentre l'articolo 6 prevede che dalla soppressione dei consorzi stessi non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 7, infine, demanda alle regioni e alle province autonome la definizione delle modalità e delle procedure di liquidazione degli attuali consorzi di bonifica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Soppressione dei consorzi di bonifica).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con lo Stato, procedono con propri provvedimenti alla soppressione dei consorzi di bonifica, istituiti ai sensi del capo I del titolo V delle norme per la bonifica integrale, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 2.

(Trasferimento delle competenze, delle potestà e delle risorse agli enti subentranti).

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, con propri provvedimenti, entro il termine di cui all'articolo 1, le funzioni e i compiti svolti dai consorzi di bonifica a enti associativi di enti locali già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
- 2. Con i provvedimenti di trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 si provvede, altresì, al conferimento agli enti subentranti delle relative risorse e all'attribuzione ai medesimi enti di qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale.
- 3. Per l'adempimento dei fini istituzionali, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta ai consorzi di bonifica dall'articolo 59 delle norme per la bonifica integrale, di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà immobiliari che rien-

trano nel loro ambito di competenza, nel limite dei costi sostenuti per lo svolgimento delle loro attività e sulla base di criteri di proporzionalità rispetto ai benefici ottenuti dalle diverse tipologie di proprietari immobiliari, in ragione dell'attività svolta dagli enti subentranti, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

ART. 3.

(Coordinamento degli enti competenti per la difesa del suolo).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee a garantire che i compiti concernenti la difesa del suolo siano attuati in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro degli enti individuati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai soppressi consorzi di bonifica.

Art. 4.

(Criteri di proporzionalità nell'imposizione dei contributi).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di proporzionalità da osservare in relazione ai contributi imposti alle proprietà immobiliari ai sensi dell'articolo 2, fermo restando il limite massimo complessivo della copertura dei costi effettivamente sostenuti e documentati a bi-

lancio per lo svolgimento delle attività concernenti le competenze trasferite ai sensi del medesimo articolo.

Art. 5.

(Tutela dei diritti dei lavoratori dei consorzi di bonifica).

1. Il personale che, all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi della presente legge, lavora alle dipendenze dei medesimi consorzi può optare per il trasferimento nei ruoli delle regioni, delle unioni dei comuni o dei comuni, secondo modalità definite dalla regione o della provincia autonoma competenti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, comunque garantendo la conservazione del trattamento economico in godimento, anche a seguito del reinquadramento nei ruoli dell'ente di destinazione.

ART. 6.

(Invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, la soppressione dei consorzi di bonifica i cui bilanci presentano situazioni di squilibrio non ripianabili con le riserve esistenti o esposizioni debitorie prive di copertura è subordinata alla definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative e indica gli enti di destinazione delle funzioni a carico dei quali tali misure sono poste, ferme restando le eventuali responsabilità derivanti dagli atti che vi hanno dato causa.

Art. 7.

(Liquidazione dei consorzi di bonifica).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono, con i

provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, le procedure e le modalità delle operazioni di liquidazione dei consorzi di bonifica.

17PDT.0035710